

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, VIGNOLA, D'AMICO, FIMOIGNARI,
SCARDACCIONE, MEZZAPESA, GIACOMETTI e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1981

Provvedimenti per l'insegnamento dell'educazione fisica e per la formazione dei docenti

ONOREVOLI SENATORI. — Per illustrare le motivazioni che sono alla base del presente disegno di legge, formuliamo, in via preliminare, alcune considerazioni per giustificare le ragioni di adottare, con carattere di urgenza, una normativa che incide in un settore particolarmente delicato. Innanzitutto, deve rilevarsi come l'evoluzione scientifica e didattica abbia profondamente rinnovato la materia dal 1958 ad oggi. Nel corso dell'ultimo ventennio, infatti, i postulati dottrinali e teorici che furono a fondamento della legge 7 febbraio 1958, n. 88, che pure ai suoi tempi fu ritenuta notevolmente avanzata, sono in massima parte superati. Sotto il profilo pedagogico, poi, le moderne metodologie hanno introdotto nuovi indirizzi e criteri, che hanno portato a un nuovo modo di intendere l'educazione fisica, la quale costituisce uno dei fatti nuovi più rilevanti nell'odierno panorama scolastico. Ciò è tanto più rimarchevole se si considera che fino a non molto tempo fa l'educazione fisica era del tutto trascurata e che solo con la citata legge del 1958 si cominciò ad intervenire in via legislativa per ri-

solvere i problemi che urgevano e non potevano più attendere.

Tra i fatti nuovi è necessario evidenziare la diversa collocazione che ormai va data allo svolgimento dell'attività sportiva nella scuola.

La particolare attenzione che va posta a questo specifico problema ci induce a soffermarci alquanto su di esso, in relazione anche all'ampio dibattito che si è andato svolgendo in materia nelle competenti sedi, da quelle scientifiche a quelle sindacali. Orbene va rilevato in proposito, in primo luogo, che la predetta attività assume una rilevanza che è direttamente proporzionale alla sua diffusione nei più ampi strati sociali. L'attività fisica e sportiva è sinonimo di salute, di equilibrio psico-fisico, e come tale va salvaguardata, anche come rimedio ai flagelli del nostro tempo, tra cui va posta in primo luogo la droga. Allorquando, però, incide nel sistema educativo, vanno fatte doverose precisazioni.

È opportuno far presente che non può escludersi, *a priori*, che l'agonismo entri

nella scuola. Esso, però, deve avere contenuti educativi e non essere fine a se stesso.

Si tratta ora di trovare una esatta sistemazione dell'attività sportiva nella scuola, tenendo conto della necessità di non alterare il carico orario. A ciò tende il presente disegno di legge che è inteso ad adeguare le strutture scolastiche alle esigenze poste dallo svolgimento dell'attività sportiva nella scuola. La scuola è chiamata, in questo campo, ad arrecare un notevole contributo, nelle forme che istituzionalmente saranno previste, stabilendo un rapporto di proficua collaborazione con enti ed associazioni che a vario titolo sono interessati a un definitivo sviluppo, con relativa definizione giuridica, del fenomeno che fin qui abbiamo illustrato.

Un intervento d'urgenza, peraltro, non può esaurirsi nella materia sopraindicata. È necessario sciogliere altri nodi, parimenti gravi e delicati, al fine di riattivare un volano che consenta un completo ed esauriente svolgimento dell'attività di educazione fisica nell'età scolare. Per ottenere tale risultato, e cioè un coordinato ed armonico intervento nella sfera bio-psichica del discente, è necessario intervenire tempestivamente fin dalla prima età scolare. Per evitare distrofie e paramorfismi è necessario un intervento di prevenzione, ai fini del completo sviluppo psico-fisico. Per tali evidenti ragioni l'insegnamento dell'educazione fisica va impartito fin dalla scuola elementare. A tal proposito va rimarcato come debba ritenersi ormai infranto il mito della unicità dell'insegnante di classe, dappoiché la medesima pedagogia ammette che accanto al predetto insegnante possano, ed anzi debbano, figurare docenti diversamente configurati (docenti di educazione fisica, appunto, o di discipline musicali, eccetera).

Tenuto conto, poi, della unicità della funzione, si ritiene opportuno ripristinare il ruolo unico dei docenti di educazione fisica, di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, artificiosamente smembrato in due « quadri » dal decreto-legge 30 gennaio 1976, numero 13, convertito nella legge 30 marzo 1976, n. 88, con il quale viene effettuato un assurdo « riordinamento » del ruolo.

Per i motivi esposti va sottolineato che insieme all'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola va svolta anche l'attività sportiva. Questa, anzi, deve entrare a pieno titolo nella scuola, e pertanto va modificata la normativa dell'obbligo di orario del personale docente. Ferme restando le 18 ore settimanali, va precisato che con esse ogni squadra avrà la possibilità di svolgere un'ora di avviamento all'attività sportiva. Inoltre, nella scuola elementare, l'insegnante di educazione fisica, in aggiunta al docente di classe, curerà in particolare gli aspetti di primo espletamento dell'attività motoria e di prevenzione. Nella scuola media, invece, si tratterà di un vero e proprio avvio alla pratica sportiva. Infine, nelle superiori saremo in presenza di una attività sportiva in senso proprio, che richiederà tecniche specifiche e personale adeguato.

Ovviamente tale nuova strutturazione dell'insegnamento comporta una revisione delle tecniche di formazione dei docenti, e soprattutto degli istituti che ad essa sono preposti. Anche qui, in attesa di una riforma, che si auspica intervenga in tempi ragionevolmente brevi, occorre provvedere con iniziative parziali. Ferma restando l'esigenza di una revisione completa dell'ordinamento degli ISEF, da prevedere nell'ambito della riforma universitaria e con apposito provvedimento *ad hoc*, la durata del corso degli studi va elevata da 3 a 4 anni. La figura del docente, in tal modo, risulterà polivalente, in quanto l'interessato potrà insegnare indifferentemente nella scuola secondaria o in quella elementare. Ciò, in linea con la più avanzata pedagogia, è quanto ci sentiamo in tranquilla coscienza di poter proporre.

Infine era necessario provvedere all'emanazione di un nuovo ordinamento degli ISEF.

Non c'è dubbio, al riguardo, che occorre muoversi nell'alveo pieno dell'ordinamento universitario, provvedendo alla istituzione del corso di laurea quadriennale.

Inoltre è stato espressamente previsto che agli ISEF si applicano tutte le norme

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sull'istruzione superiore, in particolare per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo alla ristrutturazione della docenza, all'istituzione del dipartimento e del dottorato di ricerca, e all'incremento dei fondi per la ricerca.

Particolari norme, infine, sono intese a disciplinare il fenomeno delle nuove istituzioni, che oggi si sono diffuse senza rispondere ad alcun criterio, mediante la formazione di un piano, nonchè a disciplinare gli accessi sulla base di criteri che razionalizzino il numero chiuso già esistente.

Gli articoli che seguono rispondono alle esigenze sopra indicate e precisano che all'onere economico, in verità non rilevante,

può farsi fronte con gli accantonamenti destinati ai provvedimenti legislativi in corso.

Siamo certi che non vorrete far mancare il conforto del vostro consenso ad una iniziativa che risponde ad una delle esigenze più avvertite della scuola italiana. Si tratta di risolvere una serie di delicati problemi da considerare, come si accennava, nel quadro delle riforme. È quanto abbiamo cercato di fare, fiduciosi che vorrete fare ogni sforzo per assicurare tranquillità e serenità a un settore da tempo tormentato da una serie di tensioni ed incertezze, che non giovano certamente all'ordinato svolgimento degli studi. È in tale prospettiva che il Parlamento deve muoversi, ed in questo senso, con la nostra iniziativa, intendiamo stimolarlo.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****INSEGNAMENTO
DELL'EDUCAZIONE FISICA****Art. 1.**

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, è sostituito dal seguente:

« L'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva è obbligatorio in tutte le scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica ».

L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, è sostituito dal seguente:

« All'insegnamento dell'educazione fisica in ciascuna scuola e istituto si provvede mediante la formazione di squadre, di almeno 15 alunni ».

La determinazione del numero delle squadre sarà data dal numero complessivo della

scolaresca di ciascun istituto, distinta per sesso, divisa per 15.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, saranno modificati i programmi didattici per la scuola primaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503, al fine di adeguarli alle prescrizioni della presente legge.

Art. 3.

L'obbligo di orario degli insegnanti di educazione fisica, di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, è di 18 ore settimanali: di esse 12 sono dedicate all'insegnamento dell'educazione fisica e 6 all'avvio dell'attività sportiva.

La cattedra di educazione fisica di cui al precedente comma viene costituita su sei classi con riferimento a non più di due scuole o istituti.

Nelle scuole elementari l'educazione fisica e sportiva è impartita da un insegnante in possesso della laurea in educazione fisica di cui al successivo articolo 5.

L'orario d'obbligo dell'insegnante di educazione fisica e sportiva nelle scuole elementari è di 18 ore settimanali. Alla costituzione di cattedra e posti orario si farà luogo secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, come modificata dalle disposizioni dei precedenti commi primo e secondo.

Il quarto comma dell'articolo 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, è modificato nel senso che per le esercitazioni complementari alla pratica sportiva in aggiunta all'orario d'obbligo l'insegnante può assumere altre 4 ore.

Art. 4.

A partire dall'anno scolastico 1980-81 è istituito il ruolo unico degli insegnanti di educazione fisica, nel quale sono inquadrati i docenti della stessa materia titolari in istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte.

La progressione economica per i docenti di cui al precedente comma è quella prevista per il ruolo dei docenti laureati di cui alla tabella C, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, numero 88

L'articolo 16 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, è soppresso.

TITOLO II

FORMAZIONE DEI DOCENTI

Art. 5.

Per il conseguimento dei fini di cui all'articolo 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, a decorrere dall'anno accademico 1980-81 è istituito presso l'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, nell'ambito delle strutture dipartimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il corso di laurea in educazione fisica e sportiva.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla Tabella 1 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, viene aggiunta la laurea in educazione fisica e sportiva.

Il suddetto corso di laurea può essere istituito, con l'osservanza di quanto disposto dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni, presso gli ISEF che ne facciano richiesta ai sensi del medesimo testo unico.

Gli Istituti superiori di educazione fisica pareggiati sono tenuti a conformarsi, entro

il termine di 6 mesi, alle disposizioni di cui al presente articolo.

L'ordinamento didattico del corso di laurea indicato nel presente articolo viene emanato secondo le modalità di cui al testo unico delle leggi dell'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

In attesa della costituzione degli ordinari organi di governo, negli Istituti superiori di educazione fisica si procederà, secondo le norme vigenti, alla nomina di appositi Comitati ordinatori e Comitati tecnici.

Art. 7.

Agli Istituti superiori di educazione fisica si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica.

Nella prima applicazione della presente legge all'Istituto superiore di educazione fisica di Roma è assegnato il seguente personale:

professori ordinari e straordinari	n.	30
professori associati	»	30
ricercatori	»	50

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sarà assegnato il personale non docente necessario per lo svolgimento dell'attività degli Istituti.

Il personale docente e precario attualmente in servizio negli Istituti superiori di educazione fisica è ammesso a partecipare ai giudizi idoneativi per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati e dei ricercatori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il personale non docente è inquadrato in ruolo, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 3 aprile 1979, n. 122.

Art. 8.

Coloro che siano già in possesso del diploma di cui all'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono ammessi, a domanda, a frequentare il quarto anno per il conseguimento della laurea in educazione fisica e sportiva.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'attività di ricerca negli Istituti superiori di educazione fisica, è riservata una quota non inferiore all'1 per cento dello stanziamento annuale di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Nella programmazione del numero dei posti del dottorato di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si terrà conto dell'esigenza di promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica e allo sport.

L'avvio della sperimentazione sarà effettuato su proposta degli organi di governo.

Art. 10.

Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, provvederà alla presentazione di un piano istitutivo di nuovi Istituti superiori di educazione fisica, in relazione alle possibilità occupazionali in ambito regionale.

Con il piano di cui al precedente comma si provvederà alla statizzazione degli Istituti superiori esistenti, ovvero alla loro soppressione. Qualora, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, se ne ravvisi la necessità, si provvederà a nuove istituzioni.

All'attuazione del piano si procederà mediante la presentazione di uno o più disegni di legge.

Art. 11.

Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, saranno determinati i criteri per la formazione di un piano di immatricolazione annuale.

Alla formazione dei piani di immatricolazione annuali si provvederà con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 12.

Sono abrogate le norme della legge 7 febbraio 1958, n. 88, in contrasto con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con le norme di cui alla presente legge.

Art. 13.

All'onere di lire 55 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1981, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.